

[196272]

Anno 2024

Sezione generale - Parte prima

DECRETI DEL PRESIDENTE

Provincia autonoma di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 17 aprile 2024, n. 5-11/Leg.

Modificazioni del Decreto del presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg (Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5))

Continua >>>



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 01/2024-decr

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 5-11/Leg. DI DATA 17 Aprile 2024

OGGETTO:

Modificazioni del Decreto del presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg (Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;
- visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del medesimo del decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- visto il Decreto del presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg (Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5));
- su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 498 di data 12 aprile 2024, con la quale è stato approvato il regolamento concernente "Modificazioni del Decreto del presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg (Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5))

e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-54/Leg del 2010

1. Nel comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-54/Leg del 2010 le parole: "Sulla base del giudizio di ammissione e degli esiti delle prove d'esame, la commissione esaminatrice formula un giudizio sintetico finale che provvede a convertire in voto numerico utilizzando la tabella A." **sono sostituite dalle seguenti:** "Sulla base del giudizio di ammissione e degli esiti delle prove d'esame la commissione esaminatrice, previa conversione dei giudizi in voti numerici utilizzando la tabella A allegata al presente regolamento, formula un giudizio finale sintetico con correlato voto numerico, secondo i pesi e le modalità previsti dalla normativa statale."

Art. 2

Disposizioni transitorie

1. Questo regolamento si applica a partire dall'anno scolastico 2023/2024.

Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Note alle premesse

L'articolo 53 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2., dispone:

“Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.”

L'articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), dispone:

“Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

1. la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2. la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
3. l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4. l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
5. la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.

Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

6. le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
7. l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.”

Nota all'articolo 1

- L'articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 19

Forme di raccordo con la valutazione disciplinata dalla normativa statale

1. Nel primo ciclo di istruzione per il raccordo tra la valutazione degli studenti disciplinata da questo regolamento e quella disciplinata dalla normativa statale le istituzioni scolastiche utilizzano la tabella A; in particolare nel caso di studenti che si trasferiscono fuori provincia di Trento il documento di valutazione è accompagnato dalla tabella A.

2. Nel secondo ciclo di istruzione gli studenti provenienti da fuori provincia di Trento, nei confronti dei quali sia stata deliberata dal consiglio di classe la sospensione del giudizio, sono iscritti con riserva alla classe successiva, in attesa della conclusione della procedura di valutazione nell'istituzione scolastica di provenienza.

3. Ferme restando le modalità di svolgimento dell'esame di stato stabilite dalla normativa statale vigente, nel primo ciclo di istruzione la valutazione delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare dell'esame di stato è espressa con i giudizi sintetici previsti dall'articolo 3, comma 2. ~~Sulla base del giudizio di ammissione e degli esiti delle prove d'esame, la commissione esaminatrice formula un giudizio sintetico finale che provvede a convertire in voto numerico utilizzando la tabella A.~~ **Sulla base del giudizio di ammissione e degli esiti delle prove d'esame la commissione esaminatrice, previa conversione dei giudizi in voti numerici utilizzando la tabella A allegata al presente regolamento, formula un giudizio finale sintetico con correlato voto numerico, secondo i pesi e le modalità previsti dalla normativa statale.** Nei casi di merito eccezionale la commissione esaminatrice può assegnare la lode.”